

**Consiglio Regionale
della Puglia**

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.25/Pdel 4.3.1985

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 4.3.1985 il seguente atto, trasmesso dalla III Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 1.3.1985
- D.d.L. "Nuova disciplina concernente il servizio sociale regionale per l'attività motoria e sportiva. Abrogazione L.R. 21.7.1978 n.32"

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

- favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.
- rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Morea, Monfredi, Aprile, Affatato, Rossi, Lia, Zingrillo.

contrari:

di astensione:



**Consiglio Regionale
della Puglia**

3a Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

OGGETTO : D.D.L. "Nuova disciplina concernente il servizio sociale regionale
per l'attività motoria e sportiva. Abrogazione L.R. 21.7.78 n. 32

DECISIONE :La terza Commissione consiliare nella seduta del 21.2.85 ha espresso
parere favorevole a maggioranza con la riserva dei rappresentanti del
gruppo P.C.I. e con l'astensione del rappresentante del gruppo M.S.I.

Il Relatore : Giuseppe Colasanto.



Il Relatore
(Giuseppe Colasanto)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

**3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)**

Il Presidente

2

Signor Presidente, colleghi consiglieri,
in questi ultimi anni si è giunti alla consapevolezza che le attività sportive si caratterizzano, nel contesto sociale, come momenti di educazione, sviluppo e miglioramento delle condizioni psico-fisiche.

Pur riconoscendo che la Legge regionale 21/7/78 n.32 sia stata, negli anni passati, un importante punto di riferimento per le varie attività sportive, si è sentita l'esigenza e la necessità di addivenire ad una innovazione legislativa che tenesse conto di nuovi obiettivi, di nuove priorità coerenti con le premesse culturali, con il piano regionale di sviluppo e con il complesso della legislazione regionale più recente.

Ed è proprio in virtù di queste considerazioni che il Disegno di Legge - Nuova disciplina concernente il servizio sociale regionale per l'attività motoria e sportiva. Abrogazione L.R.21/7/78 n.32 - sottoposto alla Vostra approvazione, ha quale obiettivo primario a promozione delle attività motorie e sportive, in quanto fornitrici di un servizio sociale e la realizzazione di impianti e attrezzature sportive localizzate nel territorio regionale in maniera armonica.

La terza Commissione consiliare, nella seduta del 21 Febbraio 1985, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in questione dopo aver apportato alcuni emendamenti, in sede di esame dell'articolato. All'articolo 3, ad esempio, si è provveduto a riformare la composizione del Comitato regionale dello Sport per renderlo più attento alle esigenze della realtà sportiva inserendo, per esempio, la figura del Coordinatore ed eliminandone

./.

GJ

(2)

quella del Presidente della Commissione consiliare competente.

Per quanto riguarda i soggetti destinatari si è ritenuto opportuno escludere le Province, le istituzioni scolastiche ed i gruppi sportivi militari, mentre per ciò che attiene la tipologia degli interventi previsti dall'art.8 si è inserito alla lettera a), l'acquisto degli impianti sportivi e alla lettera g) la gestione diretta degli Enti locali degli impianti sportivi di loro proprietà.

Con le norme previste dagli articoli da 9 a 21, riguardanti la realizzazione degli impianti sportivi, la Regione Puglia opererà attraverso piani pluriennali al fine di concretizzare l'aderenza degli interventi regionali alle indicazioni di fase programmatica e progettuale del piano di sviluppo dello sport, alla luce delle esigenze emesse dalle istanze predisposte dai comuni e da tutti gli organismi operanti nel settore.

In dettaglio, accanto all'erogazione del contributo in conto capitale sarà possibile concedere mutui agevolati a medio e a lungo termine.

Inoltre, l'entità dello stanziamento per la realizzazione delle opere, è stato aumentato in termini assoluti a favore di tutti i destinatari, in particolare, per gli Enti pubblici, il finanziamento in conto capitale potrà essere concesso nella misura della spesa ritenuta ammissibile, che non superi comunque i 500 milioni, per le associazioni, il contributo concesso in conto capitale potrà essere della misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile e che comunque, non potrà superare i 500 milioni.



Relatore: Dr. Giuseppe Colasanto.

CV

4

NUOVA DISCIPLINA CONCERNENTE IL SERVIZIO SOCIALE
REGIONALE PER L'ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA -
ABROGAZIONE L.R. 21.7.78 N. 32 -

Titolo I

Art. 1

Premessa

La Regione Puglia, in attuazione delle finali-
tà dell'art. 13 dello Statuto, considera lo
sport un servizio sociale di primaria importan-
za, nell'ambito dell'impiego del tempo libero,
per la formazione psicofisica dell'uomo e del
cittadino.

Titolo I

Art.1

Premessa

La Regione Puglia, in attuazione delle
finalità dell'art. 13 dello Statuto, con
sidera lo sport un servizio sociale di
primaria importanza.

Art. 2

Finalità della Legge

La Regione nell'ambito delle funzioni ad essa spettanti in relazione all'art. 56 del D.P.R. n. 616 del 24/7/1977, promuove:

- la realizzazione di impianti ed attrezzature sportive adeguatamente localizzate nel territorio regionale;
- lo sviluppo delle attività motorie e sportive anche mediante il potenziamento del momento associativo.

Art. 2

Finalità della Legge

La Regione nell'ambito delle funzioni ad essa spettanti in relazione all'art. 56 del D.P.R. n. 616 del 24.7.1977, promuove:

- a) la realizzazione di impianti ed attrezzature sportive armonicamente localizzate nel territorio regionale;
- b) lo sviluppo delle attività motorie e sportive anche mediante il potenziamento del momento associativo.

Comitato regionale dello Sport

Il Comitato Regionale dello Sport, organo di consultazione e di proposta ai competenti organi regionali, per l'attuazione dei compiti previsti dalla presente legge, è composto da:

- a) Il componente della Giunta preposto alla materia, che lo presiede;
- b) Il presidente della competente commissione consiliare;
- c) L'Assessore allo Sport per ciascuna delle cinque amministrazioni provinciali;
- d) il Sindaco o su sua delega l'assessore allo Sport di ciascuno dei cinque Comuni capoluoghi di provincia della Regione;
- e) tre rappresentanti degli altri Comuni della Regione designati dall'ANCI pugliese, in modo da garantire la presenza dei Comuni inferiori ai 10.000 abitanti, dei Comuni tra i 10.000 e i 30.000 abitanti e dei Comuni superiori ai 30.000;
- f) il delegato regionale del CONI;
- g) cinque presidenti prov. del CONI.

Comitato regionale dello Sport

Il Comitato Regionale dello Sport, organo di consultazione e di proposta ai competenti organi regionali, per l'attuazione dei compiti previsti dalla presente legge, è composto da:

- a) L'Assessore competente che lo presiede;
- b) Gli Assessori allo Sport delle cinque Amministrazioni provinciali;
- c) Il Sindaco o l'assessore delegato allo Sport, dei Comuni, capoluoghi di provincia;
- d) tre rappresentanti degli altri Comuni della Regione designati dall'ANCI pugliese, in modo da garantire la presenza dei Comuni inferiori ai 10.000 abitanti, dei Comuni tra i 10.000 ed i 30.000 abitanti e dei Comuni superiori ai 30.000;
- e) il delegato regionale del CONI;
- f) i cinque presidenti provinciali del CONI;

- h) cinque rappresentanti regionali delle Federazioni sportive aderenti al CONI, esistenti sul territorio regionale, designati dal Consiglio regionale del CONI;
- i) i coordinatori provinciali dell'educazione fisica e sportiva dei Provveditorati agli studi;
- l) n.7 rappresentanti degli Enti di promozione sportiva, riconosciuti a livello nazionale ed esistenti in sede regionale, designati di intesa tra i medesimi;
- m) n.4 esperti, nominati dalla Giunta Regionale di cui:
- n.1 socio - psico - pedagista;
 - n.1 tecnico del servizio regionale impianti sportivi designato dal CONI;
 - n.1 specialista in medicina sportiva designato dal Comitato Regionale della Federazione medici sportivi;
 - n.1 tecnico - urbanista designato dall'Assessorato regionale all'Urbanistica;
- n) n.1 rappresentante delle 3 Forze Armate designato d'intesa tra i rispettivi Comandi;
- o) n.1 rappresentante della stampa sportiva;
- g) cinque rappresentanti regionali delle Federazioni sportive aderenti al CONI, esistenti sul territorio regionale, designati dal Consiglio Regionale del CONI;
- h) i coordinatori provinciali dell'educazione fisica e sportiva dei Provveditorati agli Studi;
- i) n.7 rappresentanti degli Enti di Promozione sportiva, riconosciute a livello Nazionale ed esistenti in sede regionale, designati d'intesa tra i medesimi;
- l) n.4 esperti, nominati dalla Giunta Regionale di cui:
- n.1 socio-psico-pedagista;
 - n.1 tecnico del servizio regionale impianti sportivi designato dal CONI;
 - n.1 specialista in medicina sportiva designato dal Comitato Regionale della Federazione medici sportivi;
 - n.1 tecnico - urbanista dell'Assessorato regionale all'Urbanistica;
- m) n.1 rappresentante delle tre Forze Armate designato d'intesa tra i rispettivi Comandi;
- n) n.1 rappresentante della stampa sportiva;
- o) il Coordinatore del Settore Sport.

Funge da Segretario, un funzionario dell'Assessorato competente.

Idem

9

Il Comitato elegge nel suo seno un Vice Presidente.

idem

Gli Enti e gli organismi interessati provvedono a designare e a comunicare i nominativi dei propri rappresentanti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

idem

Il Comitato Regionale per lo Sport potrà esercitare le sue funzioni anche in mancanza della designazione di tutti i rappresentanti, purchè sia stata nominata almeno la metà + 1 degli aventi diritto.

idem

Il Comitato, costituito con decreto del Presidente della G.R., su proposta dell'Assessore competente, dura in carica cinque anni e decade comunque con il rinnovo del Consiglio Regionale. Esso si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ha sede presso la Giunta Regionale.

idem

L'integrazione degli eventuali componenti manca
ti potrà avvenire con successivi decreti del P.G.R..
Il Comitato può essere articolato in commissioni
e gruppi di lavoro con compiti di studio, organiz
zazione ed esecuzione delle indicazioni da esso
espresse.

Il funzionamento del Comitato è disciplinato con
apposito regolamento interno.

L'integrazione degli eventuali componenti
mancanti o la sostituzione di quelli prece-
dentemente nominati potrà avvenire con suc-
cessivi decreti del P.G.R..

Il Comitato può essere articolato in commis-
sioni e gruppi di lavoro con compiti di studio
organizzazione ed esecuzione delle indicazioni
da esso espresse.

Il funzionamento del Comitato è disciplinato
con apposito regolamento interno.

Art. 4

Compiti del Comitato Regionale dello Sport

Il Comitato Regionale dello Sport;

- formula proposte in materia di attività motoria e sportiva;
- esprime pareri sui programmi di intervento di cui alla presente legge;
- collabora alla programmazione di interventi nel settore sportivo fornendo indicazioni e pareri che tengano conto delle diverse realtà locali.

Art.4

Compiti del Comitato Regionale dello Sport

Il Comitato Regionale dello Sport;

- formula proposte sulle materie disciplinate dalla presente legge;
- esprime pareri sui programmi di intervento di cui alla presente legge.

art. 5

Art. 5

Indennità prevista per i componenti il Comitato regionale dello Sport

idem

Ai componenti il Comitato, estranei all'amministrazione regionale, sono corrisposte le indennità di cui all'art. 4 della L.R. 12/8/1981 n.45 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.6

Comitati Locali

I Comuni e le Province nell'ambito della loro autonomia, possono costituire comitati locali con compiti di promozione ed indirizzo delle iniziative in materia di sport e per l'uso e la gestione degli impianti di interesse comunale.

Art.6

Comitati Locali

Le Province d'intesa con i Comuni possono costituire comitati con compiti di programmazione e di coordinamento delle attività volte alla diffusione omogenea sul territorio della pratica sportiva.

Formulano proposte in ordine alla localizzazione degli impianti sportivi nell'ambito provinciale nel rispetto del Piano di Sviluppo regionale per lo sport e sue fasi attuative.

I Comuni nell'ambito della loro autonomia, possono costituire comitati locali con compiti di promozione ed indirizzo delle iniziative in materia di sport e per l'uso e la gestione degli impianti di interesse comunale.

Soggetti destinatari

Destinatari delle provvidenze previste dalla presente legge sono:

- a) Comuni, Province, loro Consorzi, Comprensori e Comunità Montane;
- b) Enti di promozione sportiva riconosciuti a carattere nazionale e presenti a livello regionale;
- c) Società ed Associazioni Sportive, istituzioni scolastiche, gruppi sportivi militari, costituiti con atto reso pubblico anche se prive di personalità giuridica, affiliate a Federazioni e/o Enti di promozione;
- d) La delegazione Regionale del CONI, i cinque Comitati provinciali del CONI ed i Comitati regionali delle Federazioni Nazionali sportive per studi, ricerche, documentazioni, sperimentazioni e convegni che abbiano l'obiettivo di concorrere alla programmazione regionale del sistema sportivo e per manifestazioni agonistiche di particolare rilevanza e per gli interventi previsti dalle lett. "b" e "c" dell'art.8;
- e) Enti militari;

Sono escluse società ed associazioni che abbiano fini di lucro,

Soggetti destinatari

16

Destinatari delle provvidenze previste dalla presente legge sono:

- a) Comuni, loro Consorzi, Comprensori e Comunità Montane;
- b) Enti di promozione sportiva riconosciuti a carattere nazionali e presenti a livello regionale;
- c) Società ed Associazioni sportive, costituite con atto pubblico anche se prive di personalità giuridica;
- d) la delegazione regionale del CONI, i cinque Comitati provinciali del CONI ed i Comitati regionali delle Federazioni Nazionali sportive limitatamente a studi, ricerche, documentazioni, sperimentazioni e convegni che abbiano l'obiettivo di concorrere alla programmazione regionale del sistema sportivo e per manifestazioni agonistiche di particolare rilevanza e per gli interventi previsti dalle lett. "b" e "c" dell'art.8;
- e) Enti militari.

Sono escluse società ed associazioni che abbiano fini di lucro.

Art.8

Programma di interventi.

Gli interventi previsti dalla presente legge sono diretti alla:

- a) costruzione, ampliamento, ammodernamento e manutenzione straordinaria di impianti sportivi per uso sociale e per l'attività dilettantistica;
- b) acquisto di attrezzature tecnico - sportive fisse e mobili;
- c) promozione di attività sportive dilettantistiche, corsi di formazione sportiva, corsi per operatori e tecnici sportivi nel rispetto della normativa regionale vigente;
- d) organizzazione di manifestazioni sportive Nazionali ed Internazionali.
- e) studi e ricerche;
- f) utilizzo palestre scolastiche.

Art.8

Programma di interventi.

Gli interventi previsti dalla presente legge sono diretti alla:

- a) costruzione, acquisto, ampliamento, ammodernamento e manutenzione straordinaria di impianti sportivi per uso sociale e per la attività dilettantistica;
- b) acquisto di attrezzature tecnico - sportive fisse e mobili;
- c) promozione di attività sportive dilettantistiche, corsi di formazione sportiva, corsi per operatori e tecnici sportivi nel rispetto della normativa regionale vigente;
- d) organizzazione di manifestazioni sportive Nazionali ed Internazionali;
- e) studi e ricerche;
- f) utilizzo palestre scolastiche;
- g) gestione ~~diretta degli enti locali~~ degli impianti sportivi di loro proprietà *degli enti locali*

Impianti sportivi

Per la realizzazione delle opere di cui all'art. 8 lett. a), l'intervento finanziario regionale può avvenire con le seguenti modalità:

- a) in conto capitale : in unica soluzione o in più rate annuali, distribuite per gli anni di validità del bilancio pluriennale regionale;
- b) in conto interessi mediante contributi pluriennali in misura costante annua per ^{la} durata variabile da un minimo di 10 ad un massimo di 35 anni;

idem

I due tipi d'interventi sono cumulabili.

Ai destinatari indicati dall'art. 7 lett. a può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura massima dell'85% della spesa ritenuta ammissibile, che non può superare i 500 milioni.

Ai destinatari previsti dall'art. 7 lett. b), c), d) ed e) può essere concesso un contributo in conto capitale nella misura massima del 50%

I due tipi di interventi sono cumulabili e comunque non possono superare il limite di un miliardo.

su Ai destinatari indicati dall'art. 7 lett. a può essere concesso il finanziamento in c/capitale nella misura della spesa ritenuta ammissibile, che non può superare comunque i 500 milioni.

della spesa ritenuta ammissibile che non può su
perare l'importo di 500 milioni.

I contributi di cui al comma precedente sono cu
mulabili con altre provvidenze concesse dallo Sta
to o da altri Enti pubblici, purchè la somma glo
bale dei contributi non superi la misura massima
del 90%.

Per quanto attiene al contributo in conto interes
se di cui alla lett. b) 1° comma del presente arti
colo, la Regione provvederà con successivi atti
alla stipula di convenzioni con appositi istituti
di credito. Le modalità di concessione dei benefi
ci finanziari saranno indicate negli atti di con
venzione suddetti.

Ai benefici di cui al comma precedente possono es
sere ammessi sia i soggetti indicati nell'art.7
lett. a) sia quelli di cui alle lett. b) - c) ed e).

(7)
Il contributo in conto capitale e in conto interesse
potrà subire variazioni in aumento, quando i destina
tari siano Consorzi di Comuni che realizzano impianti
sportivi ad utilizzazione intercomunale.

Ai destinatari previsti dall'art. 7 lett. b), c), ed
e) può essere concesso un contributo in conto capita
le nella misura massima del 50% della spesa rite
nuta ammissibile che non può superare l'importo
di 500 milioni.

Per quanto attiene al contributo in conto interesse
di cui alla lett. b) primo comma del presente articolo,
la Regione provvederà con successivi atti alla stipula
di convenzioni con appositi istituti di credito. Le
modalità di concessione dei benefici finanziari saran
no indicati negli atti di convenzione suddetti.

Ai benefici di cui al comma precedente possono essere
ammessi sia i soggetti indicati nell'art. 7 lett. a)
sia quelli di cui alle lett. b), c) ed e) nei limiti
di cui al 2° comma del presente articolo.

Art.10

Piano pluriennale per la realizzazione degli impianti sportivi.

Al fine di coordinare gli interventi nel settore, in conformità del piano regionale di sviluppo e dello Sport, la Giunta Regionale sentito il Comitato Regionale dello Sport, formula ed approva il piano pluriennale per la realizzazione degli impianti sportivi nel territorio della regione.

Tale piano è sottoposto alla approvazione del Consiglio regionale acquisito il parere della Commissione Consiliare competente.

Il piano deve contenere le analisi generali, le valutazioni, gli indirizzi di lungo termine per lo sviluppo del sistema sportivo in armonia con i piani degli altri settori della Regione e degli Enti locali.

art. 10

18

idem

Tale piano è sottoposto alla approvazione del Consiglio regionale.

idem

art. 11

19

Art. 11

Piano annuale d'intervento per gli impianti sportivi.

In conformità al piano pluriennale di cui al l'articolo precedente e sulla base delle domande pervenute, su relazione e proposta dell'Assessore competente, sentito il Comitato regionale dello Sport, la Giunta Regionale approva il piano annuale di riparto, entro 40 giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle istanze.

Il piano contiene le iniziative ammesse, determina la spesa ammissibile e l'ammontare del contributo per ogni singolo intervento.

In conformità al piano pluriennale di cui al l'articolo precedente e sulla base delle domande pervenute, su proposta dell'Assessore competente, sentito il Comitato regionale dello Sport, la Giunta regionale propone al Consiglio il piano annuale di riparto, entro 40 giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle istanze.

idem

Art. 12

Condizioni e criteri per la concessione dei contributi per impianti sportivi.

Al fine della predisposizione del programma annuale di cui all'Art. 11 si tiene conto delle seguenti condizioni e criteri in ordine di priorità.

Sono condizioni:

- 1) compatibilità con il piano regionale dello sport;
- 2) disponibilità immediata del suolo;
- 3) ubicazione degli impianti in aree all'uopo destinate negli strumenti urbanistici;
- 4) adozione di soluzioni tecniche per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui al DPR 27/4/78 n.384;

Sono criteri da considerarsi in ordine di priorità:

- a) utilizzazione consortile da parte dei vari Comuni;
- b) completamento, conservazione ed ammodernamento di impianti esistenti;
- c) polivalenza degli impianti di base al fine di conseguire la più larga utilizzazione per la pratica dell'attività motoria e sportiva:

art. 12

20

Al fine della predisposizione del piano annuale di cui all'art. 11 si tiene conto delle seguenti condizioni e criteri in ordine di priorità.

idem

idem

- d) localizzazione nelle zone montane e depresse;
- e) costruzione di impianti in quartieri metro
politani a forte espansione demografica e/o
relativo sviluppo industriale;
- f) realizzazione di impianti essenziali e di ba-
se nei Comuni che ne sono sprovvisti anche in
riferimento alle esigenze della popolazione sco
lastica;
- g) compatibilità e complementarietà con l' offerta -
turistica e ricettiva, ove si tratti di impianti
localizzati in zone a vocazione turistica.

idem

Art. 13

art. 13

22

Documentazione per impianti

Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art.8 lett.a) devono pervenire all'Assessorato competente entro il termine perentorio del 28.2. di ogni anno, corredate dalla seguente documentazione:

idem

- 1) - nel caso si tratti di Ente pubblico: copia della deliberazione con la quale si è deciso di procedere alla realizzazione delle opere di cui si chiede l'intervento finanziario della Regione con gli estremi delle prescritte pubblicazioni ed approvazioni degli organi tutori ove richieste;
- nel caso di organismi privati: copia autentica di apposita delibera dell'assemblea dei soci, ove sia indicata anche la copertura finanziaria per la parte di spesa eccedente il contributo regionale;
- 2) - progetto di massima che dovrà comprendere:
 - a) planimetria **generale** della zona interessata;
 - b) elaborati grafici in numero e scala sufficienti ad individuare l'opera nel suo insieme e nelle varie parti;
 - c) relazione tecnica-illustrativa atta a mettere in evidenza, oltre alle caratteristiche dell'impianto, l'effettiva necessità ed utilità delle opere.

idem

idem

idem

in relazione alle finalità della presente legge e compatibilità con eventuali altri impianti esistenti nella zona;

idem

d) preventivo sommario di spesa e regolamentazione di utilizzazione;

- 3) - titolo di proprietà del suolo o in mancanza, atto di asservimento dell'area per un periodo non inferiore a 10 anni; concessione demaniale corredata da fidejussione bancaria atta a garantire alla Regione il recupero dei contributi erogati e oneri connessi, nell'eventualità di cessazione del rapporto di concessione prima di 10 anni;

idem

- 4) - estratto di mappa e stralcio delle destinazioni di zona previste dallo strumento urbanistico generale ed attuativo localmente vigente (piano regolatore, programma di fabbricazione, piano di ricostruzione) e delle norme tecniche di attuazione, in copia conforme;

idem

- 5) - dichiarazione del sindaco dalla quale risulti se la località nella quale è prevista l'opera sia o meno sottoposta a vincoli paesistici, storico, monumentali, archeologici, idrogeologici e forestali;

idem

- 6) - piano finanziario di fronteggiamento della spesa;
- 7) - dichiarazione che le opere programmate non sono state realizzate, ed impegno a non iniziarle prima di gg.30 dalla data di presentazione della domanda di contributo;
- 8) - copia autentica dell'Atto Costitutivo e Statuto degli Enti ed organismi di cui alla lett.c) dell'art.7 redatto con atto pubblico.
- 9) - per i destinatari di cui alla lett.e) dell'art.7 è necessaria domanda dell'Ente militare interessato completa di autorizzazione del comando superiore responsabile;
- 10) - progetto di massima e relazione esplicativa e previsione dei tempi per la realizzazione dell'opera;

idem

Art. 14

Documentazione esecutiva

L'Assessorato allo Sport approvato il piano di riparto annuale, di cui all'art.11 ne dà comunicazione ai beneficiari i quali, entro e non oltre il termine di 180 giorni, - a pena di decadenza - devono produrre la seguente documentazione:

- a) progetto esecutivo completo degli elaborati tecnici, approvato da parte dell'organo competente;
- b) concessione edilizia ove richiesta;
- c) piano finanziario di copertura della spesa;
- d) dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare di eventuali provvidenze concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici ovvero richieste;
- e) schema di regolamento o di convenzione circa la modalità di utilizzazione dell'impianto;
- f) parere tecnico del CONI sugli atti progettuali;
- g) piano di gestione.

AM. 14

25

idem

idem

- b) concessione od autorizzazione edilizia

idem

idem

idem

idem

idem

- h) nel caso di concessione in precario corredata da fidejussione bancaria o di primaria compagnia di Assicurazione a copertura della spesa ammessa a contributo.

Art.15

(concessione ed erogazione)

I contributi di cui all'art.9 lett.a) in favore dei Comuni ed altri Enti pubblici sono concessi con decreto del Presidente della G.R. o dell'Assessore se delegato, ai sensi dell'art.8 della L.R.12.8.78 n.37 e successive modifiche ed integrazioni.

La liquidazione ed erogazione di detti contributi avverrà ai sensi dell'art.9 della L.R.37/78 e successive modifiche ed integrazioni.

I contributi di cui alla lett.a) dell'art.9 in favore delle associazioni sportive ed altre organismi sono concessi con decreto del Presidente della G.R. o dell'Assessore competente se delegato.

Detti contributi vengono liquidati previo sopralluogo da parte di funzionari dell'Assessorato tendente ad accertare la conformità delle opere eseguite a quelle ammesse a contributo, nonché la congruità della spesa ammessa.

avv.
26

idem

Per i destinatari di cui al 3° comma del presente articolo, l'erogazione del contributo è comunque subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune interessato diretta a garantire l'uso sociale dell'impianto per un periodo non inferiore a dieci anni a tariffe concordate.

I fondi che si renderanno disponibili per effetto delle decadenze avvenute ai sensi del 1° comma dell'art.14 potranno essere utilizzati nell'ambito dei programmi di intervento anche degli esercizi finanziari successivi, con apposito provvedimento della Giunta regionale.

La Giunta Regionale può autorizzare, a richiesta degli Enti interessati, e su proposta dell'Assessore competente, la devoluzione del contributo concesso in favore di opere diverse da quelle finanziate purchè nell'interesse dello stesso Ente e a condizione che ciò non comporti maggiorazione dell'impegno già assunto e sempre che tali opere non siano in contrasto con il piano pluriennale di cui all'art.10 e con le condizioni ed i cr^{te}ri di cui all'art.12.

27
Per i destinatari di cui al 3° comma del presente articolo, l'erogazione del contributo è comunque subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune interessato diretta a garantire l'uso sociale dell'impianto per un periodo non inferiore a quindici anni a tariffe concordate.

idem

soppresso

art. 16

Art. 16

Validità delle domande

Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 9 non ammesse a contributo in un esercizio finanziario, sono ritenute valide per i programmi successivi su espressa richiesta del l'Ente interessato.

idem

Tale richiesta deve pervenire nel termine indicato dalla presente legge per la presentazione annuale delle domande di contributo, ed eventualmente aggiornata mediante idonea documentazione.

Art. 17

(Vincolo di destinazione)

I beneficiari delle provvidenze concesse ai sen
si del precedente art. 8 lett. a), devono obbl
garsi a mantenere le continuità della destina-
zione dell'opera realizzata per la durata di al-
meno anni 10.

Art.17

Vincolo di destinazione

I beneficiari delle provvidenze concesse ai
sensi del precedente art. 8 lett. a), devono
obbligarsi a mantenere la continuità della desti
nazione dell'opera realizzata per la durata di
almeno anni quindici.

(Riduzione e revoca dei contributi)

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente qualora in sede di verifica delle opere venga accertata una spesa inferiore a quella ammessa a contributo, riduce proporzionalmente il contributo concesso.

idem

Con la stessa prassi la concessione del contributo può essere revocata se:

- a) l'iniziativa non venga realizzata conformemente a quanto stabilito nel provvedimento di concessione;
- b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
- c) venga mutata la destinazione dell'impianto prima del termine previsto dall'art. 17;
- d) vengano apportate all'impianto ammesso al contributo modifiche sostanziali non preventivamente autorizzate dalla Giunta Regionale, salvo che trattasi di necessità temporanee e straordinarie di disporre diversamente degli impianti e delle attrezzature sportive da parte delle Forze Armate.

art. 19

Art. 19

(Disposizioni transitorie)

Fino all'approvazione del piano pluriennale di intervento di cui all'art. 10, il piano annuale di riparto per l'assegnazione dei contributi previsti dall'art. 9 della presente legge, viene effettuato a seconda delle priorità definite dal piano regionale di sviluppo ed in conformità della politica generale di programmazione degli interventi regionali nel settore sportivo.

idem

Art.20

Utilizzazione degli impianti

L'utilizzazione degli impianti sportivi oggetto dei benefici della presente legge dovrà essere garantita a tutti i cittadini, le associazioni ricreative e sportive, i gruppi scolastici operanti nell'ambito del territorio comunale ove gli impianti sono ubicati, ancorchè a pagamento e nel rispetto delle norme regolamentari dei singoli impianti.

Art.20

Utilizzazione degli impianti

L'utilizzazione degli impianti sportivi oggetto dei benefici della presente legge dovrà essere garantita a tutti i cittadini, le associazioni ricreative e sportive, i gruppi scolastici operanti nell'ambito del territorio comunale ove gli impianti sono ubicati, ancorchè a pagamento e nel rispetto delle norme regolamentari per i singoli impianti.

*art. 21*Art. 21

Direttive per la gestione degli impianti

Idem

La Giunta Regionale, sentite il Comitato regionale dello Sport impartisce le direttive per coordinare la gestione degli impianti sportivi degli Enti locali sul territorio regionale.

Attrezzature tecnico - sportive
Criteri per la concessione dei contributi.

La Giunta Regionale, concede contributi a favore degli Enti ed organismi indicati al precedente art.7, in misura non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto di attrezzature tecnico - sportive fisse o mobili.

Per la predisposizione del piano annuale di riparto si tiene conto delle seguenti priorità:

- fruibilità di polivalenza ed economicità di gestione degli impianti che l'installazione delle attrezzature permette di realizzare;
- corrispondenza con la destinazione d'uso degli impianti;
- destinazione all'uso integrato fra i soggetti con ridotta capacità psico-motoria, per gli anziani ed i bambini.

Attrezzature tecnico-sportive
Criteri per la concessione dei contributi.

La Giunta Regionale, concede con programma annuale contributi a favore degli Enti ed organismi indicati al precedente art.7 in misura non superiore al 50% della spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive fisse o mobili.

Idem

Art.23

Modalità per la richiesta

Le domande di concessione dei contributi, di cui all'art.22, devono essere inoltrate all'Assessorato competente, entro il termine del 28 febbraio corredate da:

- relazione illustrativa delle caratteristiche delle attrezzature e della destinazione che al le stesse si intende dare;
- preventivo di spesa con prezzi unitari e totali;
- copia notarile dell'atto costitutivo e Statuto della Società o Ente;
- ogni altra notizia utile ai fini della determinazione dell'intervento regionale..

idem

art. 23

35

Art.24

Concessione ed erogazione

L'Assessore competente, acquisito il parere del Comitato regionale dello Sport, propone alla Giunta la ripartizione annuale delle disponibilità operata in base ai criteri di cui all'art.22.

La Giunta approva il relativo provvedimento senta la competente commissione consiliare.

Alla liquidazione ed erogazione dei contributi si provvede con decreto del P.G.R. o dell'Assessore se delegato, previa esibizione delle fatture quie tanzate per un importo almeno pari alla spesa ammessa, ed eventuale visita sopralluogo.

Qualora la spesa sostenuta non raggiunga quella ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

Art.24

Liquidazione ed erogazione

Soppresso

soppresso

Alla liquidazione ed erogazione dei contributi di cui all'art.22 si provvede con decreto del P.G.R. o dell'Assessore se delegato, previa esibizione delle fatture quietanzate per un importo almeno pari alla spesa ammessa, ed eventuale visita sopralluogo.

Qualora la spesa sostenuta non raggiunga quella ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

art. 15

Art.25

Ammissibilità ai benefici in relazione all'inizio delle opere.

I contributi di cui alla presente legge sono concessi esclusivamente per opere non ancora iniziate o per attrezzature non ancora acquistate alla data di entrata in vigore della presente Legge.

idem

Art. 26

(Manifestazioni sportive)

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente autorizzata a concedere contributi, nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, per lo svolgimento di singole manifestazioni sportive di particolare rilevanza nazionale od internazionale che si svolgono in conformità con le finalità della presente legge e concorrono a divulgare, la pratica sportiva nell'ambito del territorio regionale.

Le domande devono pervenire all'Assessorato competente almeno 30 giorni prima della data fissata per l'avvenimento e devono essere corredate:

- da una relazione illustrativa sulla finalità e sull'organizzazione della manifestazione;
- dal piano finanziario delle entrate e delle uscite;
- e da ogni ulteriore elemento necessario ai fini della concessione del contributo.

art. 26

38

Idem

idem

Alla liquidazione dei contributi si provvede con decreto del P.G.R. o dell'Assessore se delegato, previa presentazione di una dichiarazione comprovante l'effettivo avvenuto svolgimento della manifestazione corredata di attestazione a firma autenticata dal rappresentante legale, circa le spese effettivamente sostenute ed gli eventuali contributi ricevuti da altri Enti pubblici, con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari alla spesa ammessa a contributo.

Qualora la spesa sostenuta non raggiunga quella ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ridotto.

I contributi concessi non sono cumulabili con altre provvidenze disposte allo stesso titolo dalla Regione.

idem

Art. 27

(Attività sportiva)

In applicazione dell'art. 8 lett. C la Regione concede contributi a favore degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 7 della presente legge nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

Le istanze devono essere inoltrate entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, e corredate da: relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare, piano finanziario indicante le entrate e le uscite, atto costitutivo e Statuto redatto in forma pubblica.

L'Ufficio competente potrà inoltre richiedere ogni altra notizia e documentazione utile ai fini della determinazione dell'intervento regionale.

Il piano annuale di riparto è predisposto dall'Assessore allo Sport acquisito il parere del Comitato di cui all'art. 3 ed approvato dalla Giunta, sentita la Commissione consiliare competente.

art. NT

60

Idem

idem

idem

Il programma annuale di riparto è predisposto dall'Assessorato allo Sport acquisito il parere del Comitato di cui all'art. 3 ed approvato dalla Giunta, sentita la Commissione consiliare competente.

Per ottenere la liquidazione del contributo i beneficiari devono produrre una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, il rendi- conto delle spese sostenute corredate da giusti-
ficativi di spesa di importo almeno pari a quel-
lo ammesso a contributo e l'attestazione della
Federazione o Ente di Promozione sportiva a cui
la società è affiliata circa l'attività svolta.

La liquidazione è disposta con decreto del P.G.R.
o dell'Assessore se delegato.

Qualora la spesa sostenuta non raggiunga quella
ammessa, il contributo sarà proporzionalmente ri-
dotto.

Per ottenere la liquidazione del contributo i be- neficiari devono produrre una relazione sull'at- tività svolta e sui risultati ottenuti, il rendi- conto delle spese sostenute corredate da giusti-
ficativi di spesa di importo almeno pari a quel-
lo ammesso a contributo e l'attestazione della
Federazione o Ente di promozione sportiva a cui
la società eventualmente è affiliata, circa l'at- tività svolta.

La liquidazione è disposta con decreto del P.G.R.
o dell'Assessore se delegato.

Qualora la spesa sostenuta non raggiunga quella
ammessa, il contributo sarà proporzionalmente
ridotto.

Art. 23

(Studi e ricerche)

La Giunta Regionale, sentita la commissione competente ed il Comitato Regionale dello Sport, promuove ed effettua: convegni, studi, ricerche, sperimentazioni, documentazioni, indagini conoscitive e pubblicazione degli atti relativi - direttamente o tramite il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali e gli Enti nazionali di promozione sportiva presenti a livello regionale, gli Istituti di livello universitario o altri analoghi qualificati o specializzati.

Tali iniziative potranno essere attuate anche su proposta degli Enti sopracitati relativamente a specifici campi di intervento, previa intesa con l'Assessorato competente.

Per le iniziative di cui al comma precedente gli interventi contributivi potranno essere concessi fino al limite massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

art. 28

idem

art. 29

Uso delle attrezzature scolastiche
per attività sportive

Gli Enti locali possono concordare mediante apposite convenzioni con i consigli di circolo e d'istituto l'uso degli impianti sportivi scolastici, al di fuori dell'orario scolastico, per l'utilizzazione da parte dell'associazionismo sportivo ricreativo e anche per promuovere momenti di aggregazione dei giovani studenti e lavoratori, a norma del 2° comma dell'art. 12 Legge 4/8/77 n. 517.

In tal caso la Regione può intervenire alle spese di riscaldamento ed illuminazione, nonché per i servizi di vigilanza, custodia e pulizia degli impianti sino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

Gli Enti proprietari presentano all'uopo domanda di contributo all'assessorato competente entro il 31 Ottobre di ogni anno, corredata dalla documentazione relativa alla spesa sostenuta e dalle eventuali somme introitate.

Gli Enti locali concordano mediante apposite convenzioni con i consigli di circolo e d'istituto l'uso degli impianti sportivi scolastici, al di fuori dell'orario scolastico, per l'utilizzazione da parte dell'associazionismo sportivo ricreativo e anche per promuovere momenti di aggregazione dei giovani studenti e lavoratori, a norma del 2° comma dell'art. 12 legge 4/8/1977 n. 517.

In tal caso la Regione può intervenire alle spese di riscaldamento ed illuminazione, nonché per i servizi di vigilanza, custodia e pulizia degli impianti sino ad un massimo del 75% della spesa ritenuta ammissibile.

Gli Enti proprietari presentano all'uopo domanda di contributo all'assessorato competente entro il 31 Ottobre di ogni anno, corredata dalla documentazione relativa alla spesa sostenuta e dalle eventuali somme introitate.

Art. 30

Documentazione aggiuntiva

La Regione si riserva la facoltà, ai fini della concessione e liquidazione dei contributi previsti dagli articoli 22 - 26 - 27 di acquisire ove necessario, ulteriore documentazione oltre a quella espressamente prevista dalla presente legge.

soppresso

art. 30

44

TITOLO IV
ART.31
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1985, approvato con L.R.12 febbraio 1985 n.4:

VARIAZIONE IN AUMENTO

OBIETTIVO 12 - SPORT

Cap.1205020 "Costruzione, ampliamento, ammodernamento e manutenzione straordinaria di impianti sportivi per uso sociale e per attività dilettantistica - contributi in c/capitale - Art.9 - I° comma lett.a) (titolo 2°) (C.n.i.)	7.000.000.000=	7.000.000.000=
Cap.1205040 "Costruzione, ampliamento, ammodernamento e manutenzione straordinaria di impianti sportivi per uso sociale e per attività dilettantistica - conto interessi-Art.9-I° comma lett.b)(Tit.3)c.n.i.	1.000.000.000=	1.000.000.000=
Cap.1205060 "Promozione di attività sportive dilettantistiche, corsi di formazione sportiva, corsi per operatori e tecnici sportivi. Art.27(Tit.I)"	1.500.000.000=	1.500.000.000=
Cap.1205080 "Acquisto di attrezzature tecnico-sportive fisse e mobili Art.22 (Tit.2°)"c.n.i.	300.000.000=	300.000.000=
Cap.1205100 "Organizzazione di manifestazioni sportive Nazionali ed Internazionali -Art.26-Tit.I)"	100.000.000=	100.000.000=
Cap.1205120 "Spese per studi, convegni, ricerche, sperimentazioni, documentazioni, indagini conoscitive e pubblicazione atti in materia di sport - art.28 - Tit.I° -"c.n.i.	100.000.000=	100.000.000=
Cap.1205140 "Uso delle attrezzature scolastiche per attività sportive - art.29 - Tit.I°)"c.n.i.	100.000.000=	100.000.000=
	<u>10.100.000.000=</u>	<u>10.100.000.000=</u>
	=====	=====

idem

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

Cap.1202020 "Promozione di attività, ecc."	900.000.000=	900.000.000=
Cap.1202040 "Studi, ricerche, sperimentazione, ecc."	100.000.000=	100.000.000=
Cap.1203020 "Costruzione impianti sportivi ecc."	8.300.000.000=	8.300.000.000=
Cap.1203040 "Contributi ad associaz.sportive ecc."	800.000.000=	800.000.000=
	<u>10.100.000.000=</u>	<u>10.100.000.000=</u>
	=====	=====

Per gli esercizi successivi alla determinazione, gli stanziamenti di cui al comma precedente, si provvederà con le leggi regionali di approvazione dei relativi bilanci.

TITOLO V

Art.32

(Norma Transitoria)

Le domande già presentate, ai sensi delle LL.RR. 21.7.78 n.32 e 28.8.79 n.52, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, si considerano ritualmente proposte.

In fase di prima applicazione della presente normativa, le domande devono essere presentate entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO V

Art. 31

(Norma Transitoria)

idem

47

Art.33

(Abrogazione)

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la L.R.21.7.78 n.32 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione che sia in contrasto con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Art. 32

(Abrogazione)

idem